

colo « Un vigliacco in kepi » per il quale si vorrebbe tradurre alla Corte d'assise l'onorevole Todeschini.

Se quindi in quel caso non si è ritenuto di poter applicare l'articolo 126 del Codice penale, perchè l'esercito non era colpito come istituzione, ma per la sua disciplina, io domando con quale ragione la Commissione pur invocando la giurisprudenza, che vuole applicato l'articolo 126, non la invochi con le limitazioni, con le quali la Cassazione penale ha deciso che le offese all'esercito possano colpirsi coll'articolo 126 del Codice penale.

Nel caso dell'onorevole Todeschini, lo ricaviamo non solo dalla relazione della Commissione, ma anche dalla domanda dell'isterico procuratore del Re... (*Rumori*) che vorrebbe iniziare questo procedimento, si dice che il punto incriminabile sarebbe questo « il kepi è una istituzione internazionale, che porta i suoi frutti sempre e da per tutto, ove sua maestà la piazza non sappia tenerlo in freno. » È un commento questo, col quale l'esercito non si offende come istituzione. Non si dice: aboliamo l'esercito; si dice solo che l'esercito deve essere frenato e si enuncia una massima, su cui tutti possiamo essere d'accordo, la massima cioè che persone, le quali hanno soltanto o prevalentemente la mansione dell'esercizio di una forza materiale, quando non vengano in qualche modo frenate, possono trascendere. Ma voi volete processare Todeschini! Processate anche Giovenale come fu processato ai suoi tempi per la satira 16ª contro i privilegi di certi corpi militari con la quale concludeva: contro questi privilegi guardatevi bene dal presentarvi al pretore, perchè non avreste giustizia!

L'onorevole Todeschini non ha offeso assolutamente l'esercito, ha soltanto detto: l'esercito deve essere frenato, come deve essere tenuta in freno qualunque persona che disponga di molta forza, perchè non trascenda. Ed io appunto credo che la Camera troverà ragioni sufficienti nelle mie modeste considerazioni per ritenere che non può essere sottoscritta quella parte della relazione la quale dice non trattarsi qui di un reato di creazione politica a scopo di persecuzione. Io sento di potere affermare che, se il Todeschini non avesse acquistata per la sua elezione a deputato quella maggiore visibilità che lo raccomanda all'attenzione del procuratore del Re, quell'articolo sarebbe passato inosservato. Ora

ciò che non sarebbe avvenuto se il Todeschini non fosse stato deputato non deve poter avvenire perchè egli siede fra noi come rappresentante della Nazione. (Bene! Bravo! *all'estrema sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Brunialti, relatore.** L'onorevole Majno ha già esposto alla Camera le ragioni per le quali la Commissione vi propone che sia accordata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Todeschini.

L'articolo sul quale si fonda la imputazione consta di due parti ben distinte fra loro: la prima non è certamente suscettibile di imputazione penale, o non lo è almeno nello Stato italiano. In essa l'onorevole Todeschini non fa che riferire, togliendolo da un giornale trentino, un fatto avvenuto a Trento e che ha suscitato non soltanto la indignazione dell'onorevole Todeschini, ma di quanti sono Italiani.

Se l'onorevole Todeschini si fosse limitato a questo solo fatto, se su di esso semplicemente avesse rivolti i suoi commenti, egli è certo che nessuno potrebbe muovergliene rimprovero. Ma da quel fatto egli ha voluto elevare una teoria generale, egli ha voluto trarre una specie di eccitamento alla piazza, come egli dice; affinché tenga in freno questa istituzione che è l'esercito. Perchè il fatto avvenuto a Trento, egli dice, cioè il fatto di un ufficiale ubriaco che perseguita un cittadino inerme, avviene dovunque la piazza, non può tenere in freno questa istituzione che è il kepi, cioè l'esercito.

La vostra Commissione si è trovata dunque dinanzi ad una imputazione per la quale doveva necessariamente esaminare innanzi tutto se esista o no il reato. Imperocchè, per quanto io creda che l'opera delle Commissioni incaricate di esaminare le domande di autorizzazione a procedere sia limitata; per quanto io creda che queste Commissioni non debbano giudicare la entità e la gravità specifica del reato, ritengo non di meno che esse debbano esaminare se il reato esiste o no. Ed a questo si è limitato l'esame della vostra Commissione, la quale non viene oggi qua a dirvi che il reato imputato all'onorevole Todeschini ha una maggiore o minore gravità specifica, ma viene a dirvi che questo reato esiste, che esiste per l'onorevole